



TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli ha pronunciato la seguente ordinanza ex art.
700 cpc

tra

F.L.P -Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche -e FLP Coordinamento
Nazionale Giustizia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pp.tt (avv SURACI
GEMMA) in persona de

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro p.t. (AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO DI ROMA)

Premesso

Con ricorso, ex art. 700 cpc, la F.L.P -Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche -e FLP Coordinamento Nazionale Giustizia, hanno convenuto in giudizio il Ministero della giustizia esponendo di aver stipulato il 15 luglio 2020 l'accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario che stabilisce una serie di obblighi a carico dell'ente tra cui : la pubblicazione "*per ogni qualifica con cadenza almeno annuale* " di un bando di interpello ordinario nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire; l'obbligo di bandire entro il 30 novembre 2020 il primo "interpello di assestamento" relativo alle posizioni di operatore giudiziario, conducente di automezzi e funzionario giudiziario (oggetto di procedure concorsuali già avviate alla data di sottoscrizione dell'accordo); l'indizione, entro il 15 dicembre 2020, di un interpello ordinario nazionale, per tutte le qualifiche nonchè l'obbligo di bandire altri due interPELLI, uno entro il 1 giugno 2021 (interpello straordinario relativo ai posti coperti mediante distacco di personale da altra sede) e un interpello di sede entro il 31 luglio 2021.

Dedotto che il Ministero è rimasto inadempiente agli obblighi sopra indicati ed ha altresì violato il diritto all'informazione di cui all' art. 4, comma 4 D. L. vo 25\2007, non avendo, le ricorrenti organizzazioni sindacali ricevuto nessun chiarimento né giustificazione alla mancata pubblicazione degli interPELLI concordati, né circa gli accantonamenti dei posti e che tale condotta ha mortificato la dignità sindacale, leso l'immagine e credibilità del sindacato e creato problemi di gestione dei rapporti con gli iscritti, hanno chiesto di adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di prevenire i temuti danni o l'aggravamento di essi fino all'irreparabilità e così ordinare al Ministero di cessare da ogni comportamento assunto in violazione dell'Accordo 15 luglio 2020 provvedendo ad attuare quanto ivi previsto agli artt. 22 e 23, sospendendo ogni attribuzione di sede ed ufficio , anche disponendo la disapplicazione dei provvedimenti di accantonamento di posti a favore di vincitori di concorsi successivamente indetti, in attesa del completamento delle procedure di mobilità interna previste dall'Accordo.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia eccependo : il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti trattandosi di azione volta alla cessazione di un comportamento dell'amministrazione identificato quale condotta antisindacale che è sanzionabile ai sensi dell'articolo 28 statuto dei lavoratori; l'infondatezza del ricorso stante l'insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Osserva

Va innanzitutto respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario poiché, con l'azione in esame, le parti ricorrenti non contestano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma chiedono, che l'Amministrazione, in adempimento degli obblighi assunti con l'accordo sindacale del 15 luglio 2020, provveda al completamento delle procedure di mobilità interna prima di procedere alle nuove attribuzioni di sede.

Quanto alle doglianze concernenti il difetto di legittimazione attiva si osserva che, essendo i ricorrenti una federazione sindacale e un sindacato nazionale non sono legittimati ad agire ex art 28 st. lav. la cui tutela è azionabile unicamente dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali aventi portata nazionale. Tuttavia ciò non significa che la legge abbia voluto ritenere immeritevole di tutela ogni altra offesa alla libertà sindacale, ove coinvolga soggetti diversi da quelli citati in quanto mancanti dei requisiti ivi previsti. Invero già nella sentenza 6 marzo 1974, n. 54, la Corte Costituzionale investita, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. aveva affermato che :
- l'art. 28 Stat. Lav. introduce uno speciale procedimento sommario diretto in via d'urgenza a reprimere comportamenti lesivi dell'attività e della libertà sindacale, a tutela di interessi che trascendono quelli del singolo lavoratore;

- tale speciale procedimento non modifica né restringe né limita in alcun modo le tutele assicurate dalle leggi e dallo stesso Statuto dei Lavoratori a beneficio delle associazioni sindacali, né ha inteso sopprimere o limitare i mezzi di tutela assicurati ad altre associazioni sindacali, diverse da quelle contemplate nell'art. 28 Stat. Lav., per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi. Anche con sentenza 89/95 la Consulta ha affermato che :
“ il procedimento di repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato”. La Corte di Cassazione ,poi, ha ribadito che: “La L. n. 300 del 1970, art. 28, - com'è noto - non riconosce la legittimazione ad agire a tutte le associazioni sindacali, ma la limita agli *"organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse"*, dettando così una disciplina differenziata che opera una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso (anche) a questo strumento processuale di rafforzata ed incisiva tutela dell'attività sindacale (tutela peraltro presidiata anche da una sanzione penale) ed altre associazioni sindacali che hanno l'accesso (solo) alla tutela ordinaria di un giudizio promosso ex art. 414 c.p.c.” (sent 1307/ 2006).

Ne deriva che non può inibirsi il ricorso all'art. 700 c.p.c. per tutelare l'attività sindacale da un pregiudizio grave ed imminente, se l'organizzazione sindacale ricorrente non gode dei requisiti per utilizzare il procedimento ex art. 28 Stat. Lav. (Trib. Roma 18/12/00).

Passando all'esame del merito si osserva che l'accordo 15 luglio 2020 (in atti) stabilisce all' art 2 :
“1. La Direzione generale del personale e dei servizi, previa

informativa alle Organizzazioni Sindacali almeno tre giorni prima, pubblica per ogni qualifica, con cadenza almeno annuale, il bando di interpello ordinario, nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire...”

L'art 3 chiarisce che : 1. L'interpello ordinario rappresenta il normale strumento di mobilità interna a titolo definitivo e si articola in interpello ordinario nazionale e interpello ordinario di sede.

2. In casi di eccezionale situazione di criticità in specifici ambiti territoriali, sentite le Organizzazioni sindacali, l'Amministrazione può procedere ad interpello straordinario, per una o più sedi ovvero per uno o più Uffici giudiziari e per uno o più profili professionali.

Prima di procedere a reclutamento nei termini di cui al successivo articolo 7, l'Amministrazione deve procedere ad interpello di assestamento, per le sole qualifiche interessate dalla procedura assunzionale”.

L'interpello ordinario è previsto sia per competenza territoriale “nazionale” sia per competenza di “sede” Sia l'interpello nazionale che quello di sede devono essere indetti ad anni alterni (artt. 4 e 5).

L' art 7 stabilisce che: “Prima di procedere alle assunzioni conseguenti all'espletamento di un concorso ovvero all'avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 da parte dei Centri provinciali per l'impiego o delle altre articolazioni regionali o locali territorialmente competenti (fatta eccezione per le procedure dirette all'assunzione di soggetti disabili ovvero comunque titolari di diritto di riserva) ovvero a seguito di procedura di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Amministrazione procede ad interpello di assestamento, per la sola qualifica interessata dalla procedura di reclutamento....

L'accordo ha poi disciplinato la calendarizzazione dei primi interPELLI all' Articolo 22 stabilendo che :”1. Entro il 30 novembre 2020, l'Amministrazione bandirà gli interPELLI di assestamento per le qualifiche di operatore giudiziario, conducente di automezzi e funzionario giudiziario, in ordine alle quali sono attualmente in corso le relative procedure assunzionali. ...

2. Entro il 15 dicembre 2020, l'Amministrazione bandirà altresì un interpello ordinario nazionale. Oggetto di tale interpello saranno almeno l'80% delle vacanze disponibili e almeno l'80% delle sedi disponibili per le varie qualifiche alla data del bando, ad eccezione delle qualifiche di operatore giudiziario, conducente di automezzi e funzionario giudiziario, in ordine alle quali saranno oggetto di interpello almeno il 20% delle vacanze disponibili e almeno il 20% delle sedi disponibili alla data del bando per l'interpello di assestamento di cui al comma 1.

3. Entro il 31 luglio 2021, l'Amministrazione bandirà un interpello ordinario di sede. Oggetto di tale interpello saranno almeno il 50% delle vacanze disponibili e almeno il 50% delle sedi disponibili per le varie qualifiche alla data del bando.

4. I successivi interPELLI ordinari saranno effettuati secondo le cadenze stabilite dagli articoli 2, 3, 4 e 5. Oggetto di tali interPELLI saranno almeno il 50% delle vacanze disponibili e almeno il 50% delle sedi disponibili per le varie qualifiche alla data del bando. Analoga percentuale dovrà essere garantita negli interPELLI di assestamento.

L'art 23 ha stabilito, poi, che :*"1. Entro il 1° giugno 2021, l'Amministrazione bandirà un interpello straordinario avente ad oggetto i soli Uffici su cui insistono distacchi a qualsiasi titolo.*

Orbene non risulta che l' Amministrazione abbia adempiuto a tali obblighi non risultando banditi gli interpelli nei termini sopra richiamati.

Risulta invece dalla documentazione in atti che il Ministero ha pubblicato le graduatorie definitive dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore - organizzazione giudiziaria procedendo, il 25 febbraio 2021 all' " accantonamento e la conseguente indisponibilità" di 400 posti, (all. 3 ricorso). Inoltre con Avviso 18 marzo 2021 ha annunciato che avrebbero preso possesso della sede il giorno 25 marzo 2021 i candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi (all. 4) .

Con ODG 1 aprile 2021 (all. 6) ha disposto l'accantonamento in indisponibilità di 150 posti da Funzionario giudiziario, per il neoassunto personale (concorso 30 novembre 2020) e, per il prossimo mese di settembre, ha preannunciato l'assunzione di 2700 cancellieri, oggetto del concorso indetto l'11 dicembre 2020.

Tali condotte costituiscono un palese inadempimento agli obblighi assunti con l'accordo in esame.

Pertanto non risulta che il Ministero abbia neanche risposto alle richieste di chiarimento e diffide da parte delle. Oo.ss. nè risulta imminente la pubblicazione del bando previsto per il prossimo 31 luglio.

Tale situazione lascia ritenere il fondato il timore delle parti ricorrenti che il loro diritto all'applicazione degli artt. 22 e 23 sia attualmente minacciato da pregiudizio imminente ed irreparabile.

Come condivisibilmente osservato da questo Tribunale in fattispecie analoga a quella in esame (RG 3545/15 ordinanza del 30 marzo 2015) la minaccia riguarda il fatto che la previa ultimazione del procedimento di mobilità esterna comporti l'assegnazione dei vincitori a posti cui aspirano i partecipanti all' interpello .

L'art. 22 forma oggetto di pattuizione diretta tra sindacato e Amministrazione; ed il fatto che esso produca diritti anche in capo ai lavoratori non appare togliere nulla al fatto che, quantomeno quando, come nel caso di specie, il diritto sia posto in pericolo da atti di carattere generale, come tali investenti la generalità dei lavoratori interessati, il sindacato possa vantare un diritto proprio alla sua osservanza, in quanto contraente in rappresentanza della generalità nella sua funzione tipica ed istituzionale.

Il "periculum" appare evidente per il carattere difficilmente quantificabile e quindi riparabile degli effetti negativi che, sull'immagine e la credibilità del sindacato, deriverebbero dal caso esso lasciasse pretermettere, senza alcuna rivendicazione formale, una tutela contrattuale da esso offerta ai lavoratori "interni.

La domanda cautelare merita pertanto accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza.

Pqm

ordina al Ministero di adempiere agli obblighi di cui agli artt. 22 e 23, sospendendo ogni attribuzione di sede ed ufficio in attesa del completamento delle procedure di mobilità interna previste dall'Accordo 15 luglio 2020.

Condanna il ministero al pagamento di euro 3000 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.

Il Giudice